

Ai gentili clienti
Loro sedi

**23 maggio 2012: termine ultimo per la presentazione
del Modello RETI per accedere al beneficio della
detassazione per il periodo di imposta 2011**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **fino al 23 maggio 2012 è possibile accedere, tramite apposito sportello telematico, al BONUS RETI**, istituito dall'art. 42, comma 2 – quater, del DL. 78/2010, e **relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. L'agevolazione si sostanzia in un regime di sospensione di imposta sugli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.** L'importo degli utili che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di 1 milione di euro per singola impresa che aderisce al contratto e per ciascun periodo d'imposta in cui è prevista l'agevolazione (2010, 2011, 2012). Possono usufruire dell'agevolazione in commento, le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dimensioni aziendali ovvero localizzazione territoriale) che sottoscrivono, con altre imprese, un contratto di rete (ovvero aderiscono ad un contratto di rete già esistente) finalizzato al conseguimento di obiettivi eterogenei, di natura produttiva, commerciale o strategica. Il contratto in parola deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese di ogni partecipante, nella propria qualità di sottoscrittore originario. Al ricorrere di tali condizioni, l'impresa partecipante alla rete può accedere al beneficio della detassazione, purché assolva alcuni adempimenti dichiarativi tra i quali, la predisposizione del Modello Reti, (approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 14 aprile 2011, n. 31139) contenente i dati per la fruizione dell'agevolazione, che deve essere presentato – con riferimento a ciascuno dei periodi d'imposta interessati dal beneficio fiscale – esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati, nel periodo compreso tra il 2 ed il 23 maggio 2012 e 2013, relativamente ai periodi d'imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 e 2012.

Relativamente al periodo d'imposta 2011, la comunicazione in commento deve essere presentata dalle imprese interessate, utilizzando il software " AGEVOLAZIONERETI", dal 2 al 23 maggio 2012.

Premessa

La rete di imprese rappresenta una libera aggregazione di aziende, a prescindere dalla forma giuridica delle stesse, finalizzata al conseguimento di obiettivi eterogenei, frequentemente di natura produttiva, commerciale o strategica in genere.

OSSERVA

Possono costituire una "rete" , ad esempio, le imprese appartenenti alla medesima filiera ovvero, quelle operanti nel medesimo settore merceologico che, singolarmente, non dispongono di adeguate risorse finanziarie per dare il via ad adeguati progetti di ricerca.

La disciplina di riferimento è stata introdotta con l'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, poi sostituito dall'art. 42, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 122/2010), secondo cui **il contratto di rete è lo strumento attraverso il quale più imprenditori:**

- perseguono lo scopo di accrescere, singolarmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitività sul mercato;**
- in funzione del conseguimento dell'obiettivo** di cui al punto precedente, **si obbligano – sulla base di un programma comune di rete – a collaborare in forme ed ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie imprese,** ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto di rete: forma, contenuto e pubblicità

Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese di ogni partecipante, nella propria qualità di sottoscrittore originario: il completamento di tale adempimento determina la decorrenza degli effetti dell'atto, a partire dall'ultima delle iscrizioni prescritte. Ai fini dei predetti adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve contenere alcune informazioni minime obbligatorie:

- a) il nome, la ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- b) gli obiettivi strategici perseguiti, e le modalità di misurazione dei risultati conseguiti;
- c) il programma di rete, con l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e – qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune – la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
- d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ragione o denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
- f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri di gestione conferiti all'organo comune e – se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete – le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

La soggettività tributaria

L'Agenzia delle Entrate esclude che sussistano i presupposti per configurare, in capo alla rete di imprese, i necessari requisiti di soggettività tributaria (C.M. 15 febbraio 2011, n. 4/E, paragrafo 20.2): in altri termini, **nessun adempimento dichiarativo è ordinariamente posto a capo dell'aggregazione aziendale**. Tuttavia, recentemente, **l'amministrazione finanziaria (R.M. 30 giugno 2011, n. 70/E) ha riconosciuto alla rete la facoltà di richiedere, per finalità operative, l'attribuzione del codice fiscale**, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 **che consente, in buona sostanza, l'iscrizione all'Anagrafe Tributaria anche delle organizzazioni di persone o beni prive di personalità giuridica, ivi comprese le reti d'impresa**.

OSSERVA

La predetta istanza deve essere predisposta utilizzando il **modello AA5/6** "Domanda di attribuzione del codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche)", e può essere presentata presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione fiscale prevista

L'art. 42, comma 2-quater, del D.L. n. 78/2010 riconosce a ciascuna impresa partecipante, a prescindere dalla propria forma giuridica, la temporanea esclusione dal reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi, e non anche con riferimento all'Irap) della quota degli utili conseguiti, nel limite di un milione di euro, a condizione che gli stessi siano stati:

- **prodotti nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, oppure nei due successivi 2011 e 2012;**
- **destinati al fondo patrimoniale comune**, la cui costituzione deve, pertanto, essere espressamente prevista dal contratto di rete;
- **accantonati in un'apposita riserva** – di cui è fornita evidenza nella nota integrativa al bilancio d'esercizio – in sospensione d'imposta, sino all'esercizio in cui è utilizzata per finalità differenti dalla copertura di perdite, come, ad esempio, la distribuzione.

OSSERVA

La condizione in parola deve ritenersi soddisfatta nel caso di costituzione di una specifica riserva, "denominata con riferimento alla legge istitutiva dell'agevolazione in esame e distinta dalle altre eventuali riserve di patrimonio netto" (C.M. n. 15/E/2011, paragrafo 2.2);

- **destinati alla realizzazione**, entro il periodo amministrativo successivo a quello di deliberazione della destinazione di cui sopra, **degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente asseverato dagli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale** (D.M. 25 febbraio 2011), **oppure – in via sussidiaria – dagli organi pubblici individuati dal medesimo provvedimento.**

OSSERVA

L'asseverazione, che dovrà essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, è diretta a verificare la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.

Tali presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell'agevolazione, vale a dire al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili

Come appena anticipato, l'agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), con esclusione, quindi, dell'IRAP e può essere fruita solo esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta relativo

all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, **senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento**. Vale a dire che, **gli acconti dovuti per il periodo successivo devono essere determinati secondo le modalità ordinarie**, al lordo dell'agevolazione, assumendo, quindi, come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli eventuali versamenti in acconto eccedenti, al momento di determinazione del saldo, per effetto dell'applicazione del regime di sospensione di imposta generano un credito Irpef/Ires utilizzabile secondo le modalità ordinarie (C.M. n. 15/E/2011, paragrafo 4).

Il modello reti

Al ricorrere di tali presupposti, l'impresa partecipante al contratto di rete può accedere al beneficio della detassazione, a condizione che assolvere alcuni **adempimenti dichiarativi** tra cui la **predisposizione del Modello Reti**, (approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 14 aprile 2011, n. 31139), contenente i dati per la fruizione dell'agevolazione, **che deve essere assolto – con riferimento a ciascuno dei periodi d'imposta interessati dal beneficio fiscale – esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati, nel periodo compreso tra il 2 ed il 23 maggio 2012 e 2013, relativamente ai periodi d'imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 e 2012.**

OSSERVA

Decorso tale termine di scadenza, l'Amministrazione Finanziaria prenderà in considerazione esclusivamente le comunicazioni di rinuncia, totale o parziale, all'agevolazione.

Relativamente al periodo d'imposta anno 2011, la comunicazione deve essere presentata dalle imprese interessate, esclusivamente in via telematica (utilizzando il software " agevolazionereti", reperibile sul sito internet), **dal 2 al 23 maggio 2012.**

Il modello Reti si compone:

→ **del frontespizio**, contenente l'informativa riguardante:

- il trattamento dei dati personali;
- l'identificazione del contribuente,
- l'eventuale rinuncia all'agevolazione;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti di legge ;

→ **del quadro A**, destinato ad accogliere le seguenti informazioni:

- **colonna 1:** l'ammontare, non superiore ad un milione di euro (anche se l'impresa partecipa a più contratti di rete), della quota di utili dell'esercizio accantonati e destinati al fondo patrimoniale, ovvero al patrimonio destinato all'affare, relativi al periodo d'imposta di riferimento. Qualora tale importo risulti superiore a quello effettivamente accantonato, è quest'ultimo a rilevare ai fini della determinazione del risparmio d'imposta spettante: al ricorrere di tale ipotesi, il contribuente è altresì tenuto a presentare una nuova comunicazione, indicando il minor importo degli utili effettivamente accantonati e, quindi, del risparmio d'imposta inferiore;
- **colonna 2:** il relativo risparmio d'imposta complessivo, corrispondente alla quota degli utili indicati nella colonna 1. Tale importo deve essere determinato secondo i criteri individuati dalla C.M. n. 15/E/2011, differenziati in base alla tipologia di contribuente.

Tipologia di contribuente	Modalità di calcolo del risparmio d'imposta
Soggetti ires	Applicazione dell'aliquota del 27,50% all'importo della variazione in diminuzione dal reddito d'impresa, comunque non superiore ad un milione di euro, pari alla quota agevolabile accantonata nell'apposita riserva in sospensione d'imposta.
Imprenditori individuali	Differenza tra l'Irpef riguardante il solo reddito d'impresa – senza tenere conto, quindi, di altri redditi eventualmente posseduti – al lordo della variazione in diminuzione, nel limite massimo di un milione di euro, e quella al netto. Ad esempio, qualora il reddito d'impresa, senza considerare l'accantonamento, è pari ad euro 100.000 e, per effetto della variazione fiscale, si riduce ad euro 80.000, il risparmio d'imposta è individuato come differenza di Irpef calcolata sui due importi. In tale sede, deve, inoltre essere considerato il risparmio d'imposta relativo all'addizionale regionale – applicando l'aliquota dello 0,90% oppure quella maggiore eventualmente fissata da ogni regione – comunale all'Irpef, ove prevista, utilizzando l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale.
Società di persone e società di capitali "trasparenti" di cui agli artt. 5, 115 E 116 del d.p.r. N. 917/1986	Somma delle minori imposte dovute da ciascun socio, relative al reddito da partecipazione in tali imprese, computate secondo il metodo sopra indicato per gli imprenditori individuali.

OSSERVA

Infine, come precisato nel Provvedimento n. 2011/31139, la percentuale massima del risparmio d'imposta effettivamente spettante per ciascuna annualità verrà determinata dall'Agenzia delle entrate sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato (pari a 14 milioni di euro per il 2012) e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO